

N. 00864/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00119/2008 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 119 del 2008, proposto da:  
Gb Thermae Hotel Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Zago e Franco Zambelli, con  
domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia - Mestre, via Cavallotti, 22;

contro

Comune di Abano Terme, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.  
Sergio Dal Pra', con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. ai sensi dell'art. 25 cod. proc. amm.;  
Regione Veneto, non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento

A) quanto al ricorso originario:

- dell'ordinanza sindacale del 30.10.2007, prot. 7592, di chiusura del pubblico esercizio "Victoria Pub";

- del verbale di accertamento prot. n. 1495 del 25 ottobre 2007;

B) quanto ai motivi aggiunti:

- della determinazione n. 37 dell'11.06.2008 di annullamento d'ufficio dell'ordinanza di chiusura n. 7592 del 30.10.2007;

- del verbale di accertamento prot. n. 1495 del 25 ottobre 2007.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Abano Terme;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2014 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti l'avv. S. Dal Prà per il comune di Abano Terme resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

La ricorrente Società GB Thermae Hotel Srl, svolge la propria attività nel settore alberghiero gestendo un Hotel nel territorio del Comune di Abano Terme.

Per effetto dell'autorizzazione n. 14095 del 5 gennaio 2006 esercita anche l'attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in via Pietro d'Abano n. 1 con l'insegna "Victoria Pub".

Nel corso di un sopralluogo svoltosi il 22 settembre 2007 è stato contestato lo svolgimento di attività di intrattenimento musicale in assenza delle autorizzazioni necessarie, e la mancata esibizione del certificato di agibilità dei locali.

La polizia municipale con provvedimento prot. n. 7592 del 30 ottobre 2007, ha ordinato la chiusura del pubblico esercizio ritenendo il medesimo in contrasto con la normativa edilizia in materia di destinazione d'uso, e per l'inidoneità del certificato di agibilità rilasciato nel 2005, oltre che per la difformità urbanistica dell'attività di somministrazione alimenti e bevande non connessa alla funzione termale ed alberghiera.

Con il ricorso in epigrafe tale provvedimento è impugnato con un unico ed articolato motivo per le censure di violazione degli artt. 7 e 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli artt. 8 e 32 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, contraddittorietà, illogicità, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e difetto di motivazione perché non è stata data la comunicazione di avvio del procedimento, perché non sussistono in realtà in presupposti di incompatibilità dal punto di vista urbanistica ed edilizio perché debbono ritenersi ammissibili pubblici esercizi all'interno delle aree a destinazione alberghiera, e perché il certificato di agibilità non può limitare le attività da svolgere, dovendo quest'ultimo rimanere necessariamente ancorato ai profili di carattere igienico sanitario, ed infine perché non è stata considerata l'esistenza di una risalente autorizzazione, né è stata effettuata alcuna comparazione tra l'interesse dei destinatari e l'interesse pubblico come prescritto per le fattispecie di annullamento in autotutela.

Successivamente il Comune di Abano Terme con determinazione dirigenziale n. 37 dell'11 giugno 2008, ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato con il ricorso originario in considerazione del consolidamento della situazione per effetto dell'autorizzazione rilasciata nel 2005.

Con motivi aggiunti è impugnato anche questo provvedimento.

La parte ricorrente afferma che, attraverso l'impugnazione intende rimuovere l'incertezza generata dalle affermazioni del Comune secondo le quali persiste un contrasto con la disciplina urbanistica, e deduce a tal fine le censure di contraddittorietà, illogicità, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, difetto di motivazione, nonché violazione degli artt. 14, 15 e 16 delle norme tecniche di attuazione allegate al piano regolatore generale, lamentando che lo strumento urbanistico non impedisce in realtà l'insediamento di un pubblico esercizio in una zona con destinazione alberghiera.

Si è costituito in giudizio il Comune di Abano Terme facendo rilevare in primo luogo la cessata materia del contendere relativamente al ricorso originario, sulla quale conviene anche la parte ricorrente, e l'inammissibilità dei motivi aggiunti per carenza di interesse.

Alla pubblica udienza del 22 maggio 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.

Le eccezioni in rito sollevate dal Comune di Abano Terme sono fondate.

Preliminarmente va dato atto della cessazione della materia del contendere relativamente al ricorso originario dato che, in aderenza alle istanze della parte ricorrente, è stato realizzato in via amministrativa l'interesse che questi voleva ottenere in sede giurisdizionale.

In secondo luogo va dichiarata l'inammissibilità, per carenza di interesse, dell'impugnazione con i motivi aggiunti del provvedimento di annullamento in autotutela.

Infatti l'interesse che sorregge il ricorso deve essere concreto ed attuale, perché il rimedio di carattere giurisdizionale non può essere azionato al solo fine di ottenere una pronuncia di principio finalizzata ad un utilizzo ipotetico, futuro ed eventuale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 giugno 2012, n. 3365; id. 22 novembre 2011, n. 6151), né è possibile chiedere la tutela giurisdizionale avverso atti favorevoli alla propria posizione giuridica che non sono lesivi, al solo fine di chiedere una modifica della motivazione (cfr. Tar Campania, Napoli, Sez. I, 10 febbraio 2004, n. 2007).

Pertanto, poiché nel caso di specie la parte ricorrente intende far valere solamente in astratto l'idoneità del sito all'insediamento di un esercizio di somministrazione (cfr. pag. 3 della memoria conclusiva del 18 aprile 2014), i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse.

Quanto alle spese, tenuto conto della reciproca soccombenza tra il ricorso originario ed i motivi aggiunti, se ne dispone l'integrale compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe e i motivi aggiunti, dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso originario, e l'inammissibilità dei motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Riccardo Savoia, Consigliere

Stefano Mielli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)